

### III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

#### Verbale della riunione n. 129

Il Giorno 18 Luglio 2025, alle ore 12,50 si riunisce presso la sala sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,50;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente;

Marino Pietro, assente, in sua sostituzione presente il consigliere Francesco Foggia ore 12,50;

Paola Caltagirone ore 12,50;

Bonanno Giuseppe ore 12,50 ;

Giorgio Randazzo ore 12,50;

Brigida Mineo, assente ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,50.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 4) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 )" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo con la lettura e trascrizione degli art. 22 rubricato "diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili" art 23 "revoca dell'autorizzazione allo scarico", art 24 "corretto e razionale uso dell'acqua" art. 25 "obbligo di installazione del contatore" art 26 " accertamenti e controlli" . La commissione ritiene di non apportare alcuna modifica particolare.

#### Art. 22

##### Diniego dell' autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell' impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'allegato 6;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

#### Art. 23

##### Revoca dell' autorizzazione allo scarico

L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

#### Art. 24

##### Corretto e razionale uso dell' acqua

I titolari degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo VI, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni. emanata dalla Regione.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 25

## Obbligo di installazione del contatore

Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Il Sindaco potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

### Art. 26

#### Accertamenti e controlli


Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Sindaco e/o l'ente gestore del servizio può predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.


Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento dei rispetti dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/99 e di cui alla tabella 3/A e della tabella 5 dell'allegato 5 Parte 3<sup>a</sup> del Decreto Legislativo n. 152/2006, l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Il consigliere Giorgio Randazzo esce dalla Commissione alle ore 13,30.

Alle ore 13,50 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Lunedì 21 Luglio ore 13,00.

  
Giorgio Randazzo

  
Ayy. Pietro Ferro

